



ORDINE DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI

L'AQUILA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DI AREA ASSISTENTI (EX AREA B - POSIZIONE ECONOMICA B1) CCNL FUNZIONI CENTRALI – A TEMPO PARZIALE (NON INFERIORE AL 50%) E INDETERMINATO – DA COLLOCARE PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELL'AQUILA, A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA.

Visti:

- gli articoli 3, 4, 19, 20, 21 e 22 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni;
- il DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, contenente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- il DPR 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- il DL 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
- il DL 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- il D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- il D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 5 "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego";
- l'art. 8 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 3, comma 4-bis del DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento;
- l'art. 3, DL 30 aprile 2022 n.36, in materia di riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 2, comma 2 bis del DL 31 agosto 2013, n.101, come modificato dal DL 22 giugno 2023 n.75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni";
- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto funzioni centrali,

triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022.

- le linee guida sulle procedure concorsuali, di cui alla direttiva n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visti altresì:

- la pianta organica dell'Ente;

- il piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2028, approvato dal COA nella seduta del 21.5.2025;

- la delibera del Consiglio degli Ordini Forensi d'Abruzzo in data 21.7.2025 con la quale, rilevata la scopertura di un posto nell'area Assistenti di cui al CCNL all'interno della Segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina, è stata sollecitata al COA dell'Aquila l'indizione di un concorso per l'assunzione di una unità di personale, con contratto a tempo parziale e indeterminato;

Considerato, inoltre, che:

- con comunicazione prot. 3813/2022, il COA aveva chiesto agli Enti competenti di espletare la verifica di eventuale personale in disponibilità, ai sensi dell'art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001;

- che le verifiche non hanno avuto alcun riscontro nei termini di legge;

- che è stata altresì espletata la procedura di mobilità di cui all'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, anch'essa senza esito;

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1 unità di personale di area Assistenti (ex area B – posizione economica B1) – CCNL Funzioni Centrali – a tempo parziale (non inferiore al 50%) e indeterminato, da collocare presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila a supporto dell'attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

2. La graduatoria finale avrà validità di trentasei mesi dalla sua approvazione. Qualora il Consiglio abbia necessità di variare la pianta organica per l'assunzione di ulteriore personale avente il medesimo inquadramento potrà attingere dalla medesima, sia per assunzioni a tempo determinato che a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo pieno, o a tempo parziale.

3. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale degli Enti pubblici non economici.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea, o condizioni di cui all'art. 38, commi 1 e 3 bis D. Lgs. n. 165/2001. I cittadini non italiani devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; i diplomi conseguiti in paesi extra UE saranno ritenuti utili purché riconosciuti, con apposito provvedimento, equipollenti ad uno dei diplomi italiani o di altri paesi UE. A tal fine nella

domanda di concorso i candidati dovranno indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza in base alla normativa vigente;

- c) Idoneità fisica all'impiego. L'Ente ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
- d) Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- e) Non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o per motivi disciplinari;
- f) Non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127 co. 1 lett. D) del DPR n. 3 del 10/01/1957;
- g) Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con pubbliche amministrazioni;
- h) Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
- i) Non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità o inconfiribilità per il posto messo a concorso;

2. L'Ente si riserva di procedere d'ufficio all'accertamento dei suddetti requisiti, nonché delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3

Titoli valutabili

- 1. I titoli ammessi a valutazione sono:
 - a) Servizio prestato presso Ordini forensi;
 - b) Servizio prestato presso un CDD;
 - c) Servizio prestato presso altri Ordini professionali;
 - d) Laurea triennale o magistrale;
 - e) Master in materie giuridiche conseguito dopo la laurea triennale e/o magistrale;

Art. 4

Termini per il possesso dei requisiti

1. I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 5, relativo alla presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali, nonché alla data di immissione in servizio ai fini dell'assunzione. Essi sono dichiarati e autocertificati nella domanda di partecipazione alla selezione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

2. Tutti i candidati saranno ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

3. L'Ente può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, con provvedimento motivato.

Art. 5

Modalità e termine per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il Portale del reclutamento "inPA" (<https://www.inpa.gov.it>); nella stessa deve essere dichiarato il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione sotto la propria personale responsabilità. La domanda dovrà essere presentata con le dette modalità entro e non oltre il termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente bando sul portale "inPA". Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente non festivo.
Il termine è perentorio a pena di esclusione

Art. 6

Contenuti della domanda e modalità di formulazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 5, comma 2, o con modalità diverse da quelle indicate nell'art.5, comma 1.
3. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
4. L'Ente si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati così come previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
5. Tutti i candidati al concorso dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale posseduto, precisando la data del conseguimento.
6. I candidati in possesso di titoli di riserva, precedenza o preferenza, secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione specificando il titolo che da diritto a tali benefici, posseduto alla data di scadenza del termine utile della presentazione delle domande.
7. Per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento delle prove concorsuali potrà avvenire attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 (possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale ovvero utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove). Per consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione, nella domanda di partecipazione il candidato con disabilità dovrà specificare gli ausili necessari per sostenere le prove in relazione alla propria disabilità, mentre il candidato con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione, resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve essere inviata unitamente alla domanda di partecipazione.
8. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale i candidati potranno prendere contatti con la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila – dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel.: 086261529).

Art. 7

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, formata da tre componenti ed un segretario, è nominata con separato provvedimento.

La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da un esperto di lingua inglese, da uno psicologo e da un esperto in materia informatica.

Art. 8

Titoli valutabili

1. Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di un massimo di dieci punti, da ripartire tra i titoli di cui all'art. 3 come appresso:

Titoli di studio (massimo 2 punti):

- a) n. 0,50 punti per Laurea triennale in giurisprudenza;
- b) n. 1,50 punti per la Laurea magistrale in giurisprudenza (titolo alternativo a quello di cui alla lettera a);
- c) n. 0,50 punti per la frequentazione di Master in materie giuridiche conseguiti dopo la laurea triennale e/o magistrale. Il punteggio viene riconosciuto una sola volta, a prescindere dal numero di master conseguiti;

Esperienza professionale maturata:

- d) n. 0,50 punti per ogni bimestre o frazione di bimestre superiore a 45 giorni (sino ad un massimo di 7 punti) di attività lavorativa con contratti di qualunque tipologia, anche in somministrazione, svolta presso Ordini forensi in posti di qualifica funzionale pari o superiore a quella a concorso,

oppure

- e) n. 0,75 punti ogni bimestre o frazione di bimestre superiore a 45 giorni (sino ad un massimo di 7,50 punti) di attività lavorativa con contratti di qualunque tipologia, anche in somministrazione, svolta per un CDD presso Ordini forensi in posti di qualifica funzionale pari o superiore a quella a concorso (titolo alternativo rispetto a quello di cui al punto c);
- f) n. 0,25 punti per ogni bimestre o frazione di bimestre superiore a 45 giorni (sino ad un massimo di 0,50 punti) di attività lavorativa con contratti di qualunque tipologia, anche in somministrazione, svolta presso altri Ordini professionali in posti di qualifica funzionale pari o superiore a quella a concorso (titolo alternativo rispetto a quello di cui al punto d);

Art. 9

Contenuto delle prove d'esame

Le prove di concorso sono dirette ad accertare la professionalità e le capacità richieste per la copertura del ruolo oggetto del bando e sono individuate in modo da valutare al meglio le attitudini dei candidati.

Le prove di esame verteranno sui seguenti ambiti:

A) Per l'ambito competenze generali:

- Norme sul procedimento amministrativo (Legge 241/1990 e s.m.);
- Strumenti e regole per l'accesso agli atti (Legge n. 241/1990, D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 196/2003 e s. m.);
- Nozioni sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000);
- Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione

(Capo I, titolo II, Libro II del Codice penale);

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e s.m.);
- Normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016);
- Normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (Legge n. 190/12 e decreti attuativi);
- Lingua inglese, livello minimo A2;
- Conoscenza dei principali pacchetti applicativi più diffusi (Office, Word, Excel etc...).

B) Per l'ambito competenze specifiche:

- Ordinamento delle professioni intellettuali e struttura professionale degli Ordini professionali;
- Normativa vigente sull'esercizio della professione di Avvocato – Legge n. 247/2012 e s.m.;
- Regolamenti del Consiglio Nazionale Forense di attuazione della Legge n. 247/2012;
- Codice Deontologico Forense;
- Gestione amministrativa e contabile delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riguardo alla disciplina applicabile agli ordini professionali;
- Normativa vigente sul procedimento di Mediazione – D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.;
- Disciplina che regola il Patrocinio a spese dello Stato – D.P.R. n. 115/2002 e s.m.;
- Disciplina in tema di compensi per l'attività di assistenza legale – D.M. n. 55/2014 e ss.mm.

C) Per l'ambito competenze trasversali:

- Gestione del proprio tempo di lavoro;
- Orientamento al risultato;
- Gestione delle emozioni e dello stress;
- Adattabilità e flessibilità;
- Capacità di lavorare in gruppo;
- Nozioni di informatica;
- Sicurezza sul lavoro;
- Lingua inglese.

Art. 10

Tipologia, svolgimento e punteggi delle prove d'esame

Le prove d'esame sono volte ad accertare le conoscenze di base e le conoscenze specifiche della posizione di lavoro richiesta con la procedura concorsuale, attraverso una prova scritta e una prova orale, oltre alla valutazione dei titoli ed all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

La prova scritta della durata di 1 ora consiste nello svolgimento di un elaborato e/o nella soluzione di casi pratici nelle materie sopradette e/o in una serie di quesiti a risposta sintetica o a scelta multipla o a risposta aperta e/o analisi, valutazione e risoluzione di casi pratici con riferimento alle materie d'esame, mirati a verificare le competenze del/della candidato/a, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, in relazione alle attività descritte nella declaratoria del profilo professionale di cui sopra.

Alla prova scritta è attribuibile un punteggio massimo pari a 30,00 punti.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto nella prova scritta il punteggio minimo di 18,00 punti.

La prova orale consiste in un colloquio tecnico-professionale finalizzato ad approfondire le conoscenze e le competenze professionali sulle materie di cui al programma di esame, nonché le

competenze attitudinali rispetto al profilo messo a concorso, in particolare nei seguenti ambiti: capacità relazionale, strumenti e metodologie di comunicazione, lavoro in team, orientamento al risultato, innovazione, assunzione di responsabilità.

In tale contesto verranno, inoltre, accertate la conoscenza della lingua inglese, nonché la conoscenza dell'uso degli strumenti informatici più diffusi e degli strumenti informatici di supporto alle attività.

Ai candidati ammessi alla prova orale, verrà data comunicazione della data e della sede di esame, almeno 20 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila e sul Portale del reclutamento "inPA", con l'indicazione del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e di quello ottenuto nella prova scritta.

Alla prova orale è attribuibile un punteggio massimo pari a 30,00 punti, di cui massimo 2 (due) punti sono attribuibili per la conoscenza delle applicazioni informatiche e massimo 2 (due) per la conoscenza della lingua inglese.

La prova si intende superata con il punteggio minimo di 21,00 punti.

L'esito della prova orale sarà pubblicato sul sito istituzionale e sul Portale del reclutamento "inPA". Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

I candidati che si presenteranno a sostenere le prove dovranno essere muniti di documento di identità, o di documento di riconoscimento equipollente in corso di validità ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 445/2000.

I candidati, durante la prova scritta, non potranno consultare testi, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie e genere; né utilizzare telefoni cellulari, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

In caso di violazione, la Commissione esaminatrice disporrà l'immediata esclusione dal concorso.

I candidati, inoltre, non potranno comunicare con l'esterno con alcun mezzo o modalità, per cui sarà vietato l'utilizzo di qualsivoglia strumento, apparecchiatura o modalità di comunicazione che possa porli in contatto con l'esterno.

La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Al termine di ogni seduta, la Commissione Esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, affiggendolo all'ingresso della sede di esame.

La mancata presentazione del candidato all'ora e nel luogo indicato sul portale InPA per lo svolgimento delle prove è da considerarsi rinuncia al concorso, anche nel caso in cui il candidato al concorso possa invocare la causa di forza maggiore quale scusante per la mancata o ritardata presentazione alle prove

Art. 11

Preselezione

1. In presenza di un numero superiore a 30 domande, le prove d'esame saranno precedute da una prova preselettiva, che consisterà in 50 quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura generale, mediante somministrazione di questionario da riconsegnare nel termine di 25 minuti dall'inizio della prova. In caso di ricorso alla preselezione, la griglia di valutazione verrà preventivamente stabilita dalla Commissione.

2. Per l'espletamento della prova preselettiva, l'Ente potrà avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati nella relativa graduatoria entro i primi 30 posti. I candidati classificatisi al trentesimo posto con pari punteggio verranno tutti ammessi alle prove scritte.

Art. 12

Comunicazioni ai candidati

Tutte le comunicazioni relative al presente concorso (ammissione alle prove, sede delle prove, data e ora della convocazione per lo svolgimento delle prove, graduatoria finale), anche relative all'eventuale preselezione, verranno effettuate mediante pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ordine all'indirizzo www.ordineavvocatilaquila.it, Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso, nonché sul Portale del reclutamento "inPA" (<https://www.inpa.gov.it>).

Le date e i luoghi di svolgimento delle prove saranno resi disponibili sul Portale almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila non assume responsabilità per la mancata visione da parte dei candidati delle comunicazioni inerenti alla selezione.

Art. 13

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato ai sensi dell'art. 10, del presente bando, con conseguente espressione in settantesimi (Max. 30+30+10).

2. A parità di punteggio saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

4. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito INTERNET www.ordineavvocatilaquila.it e sul portale inPA.

5. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'Ente per eventuali errori od omissioni.

6. La data di pubblicazione di detto avviso costituirà il termine di decorrenza per eventuali impugnative.

Art. 14

Presentazione dei documenti e nomina del vincitore

1. Il candidato dichiarato vincitore prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, sarà tenuto a comprovare definitivamente la veridicità delle dichiarazioni rese, pena la decadenza dei benefici assunti.

2. Nel caso in cui il vincitore sebbene regolarmente invitato, non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la stipula del contratto o nel giorno indicato nel contratto per la presa di servizio, sarà dichiarato decaduto con comunicazione scritta da parte dell'Ente. Si procederà, pertanto, alla convocazione del candidato classificato nella posizione immediatamente successiva in graduatoria.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 nonché del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 aggiornato con D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la sede dell'Amministrazione per le finalità di gestione del presente bando e

sono trattati – eventualmente anche da parte di soggetti terzi appositamente incaricati dal titolare del trattamento – presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. 15-20 del citato regolamento, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
3. È consentito, in ogni momento, l’esercizio di tali diritti, mediante invio di istanza scritta all’Ordine degli Avvocati dell’Aquila all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): segreteria@pecordineavvocatilaquila.it

Art. 16

Norme di salvaguardia

1. Nel caso in cui, nel corso dell’iter concorsuale, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione.
2. Il presente bando sarà pubblicato, a cura della Segreteria dell’Ordine, sulla piattaforma inPA.

Art.17

Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Presidente pro tempore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila, Avv. Maurizio Capri.

L’Aquila, lì

Il Presidente
Avv. Maurizio Capri